

N. 71/00 Reg. Generale

2444/01



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 2452	Cron.
N. 2372	Reg.

CORTE D'APPELLO DI MILANO

II SEZ. CIVILE

diritto di repertorio di cui
alla L. 57/84 n. 5 Tab. A
e succ. mod., corrisposto
dal COLLETTI

composta dai Signori:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| - Dr ROBERTO ODORISIO | - Presidente |
| - Dr.ssa CALOGERA TODARO | - Consigliere estensore |
| - Dr FILIPPO LAMANNA | - Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa in grado d'appello con citazione notificata il 7/1/2000 a ministero assistente UNEP dell'Ufficio unico notificazioni di Milano e posta in deliberazione all'udienza collegiale del 19 settembre 2001.

TRA

MENNI LUIGI, elettivamente domiciliato in Milano, piazza San Pietro in Gessate n. 2, presso l'avv.to Roberto Maresta dal quale è rappresentato e difeso per procura speciale a margine dell'atto di citazione d'appello

APPELLANTE

E

MENNI FLAMINIO, DI GIOIA FIORENZA, PALLADINI CARMEN, FRANZONI ANGELO, PALLADINI ROSANNA , LAUDADIO MARIA ASSUNTA, PETROSINO GIUSEPPE, LO RUSSO ROSA, elettivamente domiciliati in Milano, via Larga n. 2 presso l'avv.to Marco Coccetti dal quale è rappresentato e difeso per procura speciale a margine della comparsa del 16.12.1998

APPELLATO

OGGETTO: Fatto illecito.

Conclusioni dei procuratori delle parti:

- 1) per l'Appellante : come da foglio separato.
- 2) Per gli Appellati: come da foglio separato.

FOGLIO DELLE CONCLUSIONI PER LUIGI MENNI

Piaccia alla Eccellentissima Corte di Appello di Milano, previa ogni necessaria declaratoria in rito e del caso, in accoglimento del presente appello, in riforma e/o annullamento della impugnata sentenza del Tribunale di Milano 9417/99 emessa il 01/10/1999, depositata in data 21/10/1999

In via principale in riforma della impugnata sentenza, eventualmente ritenuto il difetto e contraddittorietà di motivazione, in assoluta assenza di prova e comunque per errore sul fatto, respingere le domande tutte svolte dagli attori in primo grado siccome infondate in fatto ed in diritto;

Con condanna degli appellati alla refusione delle somme corrisposte in adempimento della sentenza di primo grado con riserva di ripetizione ed al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno ex art. 96 CPC.

In via Istruttoria

occorrendo, ammettere prova per interrogatorio formale e testi sulle seguenti circostanze: vero è che:

- 1) l'attività svolta dal Menni prosegue l'attività svolta nel medesimo luogo dagli avi da oltre due secoli;
- 2) dal 1994 non vengono effettuate verniciature a spruzzo nel piazzale antistante l'officina del Menni;
- 3) la fucina di proprietà del Menni non è stata utilizzata a fare data dal 1994;
- 4) l'uso di utensili su lamierati metallici nel piazzale è stato solamente sporadico, mai continuativo e mai di durata superiore ad alcuni minuti;

5) l'attività del Menni si è conformata alla ordinanza sindacale 10/11/1995;

6) I Vigili Urbani di Vignate non hanno mai riscontrato violazioni di detta ordinanza;

In data 19/03/1998 il Menni ha utilizzato una mola di piccole dimensioni al fine di pulire le pastiglie dei freni di veicolo di sua proprietà.

Si indicano a testi: Sindaco di Vignate dott. Marco Bertolini; il Comandante dei VVUU di Vignate, il Titolare dell'Ufficio Tecnico del Comune di Vignate; il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Melzo; Bellaviti Davide, via V. Veneto, 23/c, Vignate; Francesco Nespoli, Cascina Guido, Vignate; Sig. Moleri, c/o Sirtis, V.le Parco Mazza, 2, Oleggio, Bramati Giovanna e Gallarini Maria Luisa, via V. Veneto, 35, Vignate; Varisco Francesca, Via V. Veneto, 33, Vignate; Griffini Simone ed Achille, via V. Veneto, 25, Vignate; Raspagni Carlo, via V. Veneto, 7, Vignate; Magenis Domenico, Via V. Veneto, 26, Vignate; Comaschi Luigi e Wanda, Via V. Veneto, 24, Vignate, Mazza Angela, via V. Veneto, 13, Vignate; Ingannamore Mariella, via Roma, 5, Vignate, Maroni Attilio, via Puccini, 13, Vignate; Papetti Claudio, via V. Veneto Vignate.

In ogni caso, respingere le domande tutte promosso in via di appello incidentale dagli appellanti, abilitando l'appellante alla prova contraria in caso di ammissione delle istanze istruttorie avversarie, con i medesimi testi a prova diretta.

Vittoria di spese, compensi ed onorari di primo e secondo grado nonché della fase cautelare.



CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sez. II civ.

G.I.: dr. ssa Todaro

R.G.: 71/2000

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Nell'interesse dei sigg.ri Flaminio MENNI, Fiorenza DI GIOIA, Carmen PALLADINI, Angelo FRANZONI, Rosanna PALLADINI, M. Assunta LAUDADIO, Giuseppe PETROSINO, Rosa LO RUSSO, con l'avv. Marco Coccetti - appellati -

nel procedimento d'appello promosso dal

sig. Luigi MENNI, con l'avv. R. Maresta - appellante -

per la riforma e la sospensione della esecutorietà

della sentenza n. 9417/99, resa in data 1.10.1999, depositata in data 21.10.1999, resa inter partes dal Tribunale di Milano.

Richiamati espressamente gli atti e le difese del primo grado e tutte le domande e le eccezioni ivi svolte, da intendersi qui integralmente riproposte, gli appellati insistono per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto dal sig. Luigi Menni avverso la sentenza n. 9417/99, emessa in data 1.10.1999 dal Tribunale di Milano e depositata in data 21.10.1999 siccome infondato in fatto e in diritto.

In accoglimento del proposto appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, si chiede:

- che venga inibito al sig. Luigi Menni di svolgere la propria attività di riparazione di automezzi agricoli ed industriali, nonché di carpenteria metallica in genere (ivi

12
13/01/2000
CANT. IZILSINIS

Calogera
MILANO

compresa l'attività di battimento lamiere e l'utilizzo delle mole smeriglio flessibili e del tonno), fino a quando non risulteranno essere stati adottati tutti gli accorgimenti tecnici individuati dal C.T.U. Ing. Nicoloso nella perizia depositata nel procedimento ex art. 700 c.p.c. e recapiti nell'ordinanza del G.D. dr.ssa Gorra emessa in data 11.7.1996, e giudicati idonei ad abbattere le immissioni fino a livelli tollerabili e quindi ad evitare la denunciata situazione pregiudizievole;

- in via meramente subordinata, ordinare al sig. Luigi Menni di adottare, entro un prefissando congruo termine, gli accorgimenti tecnici di cui sopra e/o di conformare lo svolgimento della propria attività nel rispetto delle modalità e con i limiti disposti dal G.D. dr.ssa Gorra con ordinanza 11.7.1996 e/o ordinare al sig. Luigi Menni di adottare tutti gli accorgimenti necessari a ricondurre le lamentate immissioni entro i limiti di normale tollerabilità e, in ogni caso, confermare il provvedimento cautelare emesso:

- in ogni caso, condannare il sig. Luigi Menni a pagare in favore della sig.ra Rosanna Palladini la somma di L. 15.000.000.=, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni per le lamentate immissioni.

Con vittoria di spese, competenze e onorari del procedimento ex art. 700 c.p.c., di entrambi i gradi di giudizio, del procedimento ex art. 351 c.p.c., oltre accessori e spese di CTU nel procedimento ex art. 700 c.p.c. quantificate - tali spese di CTU - in L. 8.057.865, come da fatture dell'Ing. Nicoloso n. 18 e 61/96, prodotte nel fascicolo di primo grado sub. docc. 7-8, intestate alla sig.ra Carmen Palladini e da questa regolarmente pagate.

In via istruttoria, ci si oppone alle istanze istruttorie proposte da controparte, siccome superflue, inammissibili, influenti, irrilevanti e/o tardive.

Occorrendo, si chiede l'ammissione di prova per interpellato e testi sui seguenti capitoli di prova:

1) Vero che il sig. Luigi Menni svolge nella sua proprietà sita in Vignate, via Vittorio Veneto n. 23/c una attività di riparazione e verniciatura di automezzi agricoli e industriali, nonché di carpenteria metallica in genere, tutti i giorni, il sabato e la domenica compresi, con orario che va dalle 6.00 alle 22.00;

2) Vero che tale attività genera nelle proprietà degli attori immissioni intollerabili di rumori, fumi ed odori;

3) Vero che il sig. Luigi Menni non ha conformato lo svolgimento della sua attività ai provvedimenti limitativi contenuti nel provvedimento del Sindaco di Vignate in data 10.11.1995 e nell'ordinanza della dr.ssa Gorra in data 11.7.1996.

Si indicano a testi: sig. Giuseppe Brivio, residente in Vignate, via V. Veneto, n. 39;

sig.ra Anna Moretti, residente in Vignate (Mi), via A. Moro, n. 37, sig. Francesco

Menni, residente in Vignate (Mi), via A. Moro n. 43.

Milano, 24 aprile 2001

Marco Coccetti
Avv. Marco Coccetti

R. G. 71/2000

Svolgimento del processo

Con sentenza dell' 1.10.1999 il Tribunale di Milano G. U. riassumeva, esaurientemente, i fatti di causa che di seguito si trascrivono: "Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg. Menni Flaminio, Di Gioia Fiorenza, Palladini Carmen, Franzoni Angelo, Palladini Rosanna, Laudadio M. Assunta, Giuseppe Petrosino, Rosa Lo Russo convenivano in giudizio il Sig. Menni Luigi, titolare dell'officina omonima, sita in Vignate, via Vittorio Veneto, n. 23/e, e, premesso di essere proprietari di unità abitative site nel Comune di Vignate, confinanti con l'officina meccanica che effettua, tra l'altro, attività di riparazioni di automezzi agricoli ed industriali, quali autotreni, grossi trattori, camion, nonché attività di carpenteria metallica pesante e la verniciatura dei vari manufatti, esponevano che l'attività svolta di sig. Menni dava origini ad immissioni rumorose intollerabili, oltre che di fumi, odori sgradevoli, polvere di vernice derivanti dalle attrezzature per le lavorazioni di carpenteria metalliche pesanti (quali frese, mole, torni, ecc...).

Evidenziavano gli attori che già con provvedimento del sindaco di Vignate in data 10.11.1995, a seguito di accertamenti svolti dal Comune di Vignate e dalla USSL 58 di Gorgonzola, era stato ordinato al sig. Menni "... di eseguire lavorazioni rumorose nei seguenti orari: dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30 ... e di astenersi dall'eseguire qualsiasi operazione di verniciatura o di



qualsiasi altra attività che comporti produzione di vapori, gas o di altra esalazione insalubre”.

Esponevano gli istanti che il sig. Menni si era reso inadempiente alle predette prescrizioni e, a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c., il giudice designato, con provvedimento in data 11.7.1996, aveva ordinato al sig. Menni la cessazione delle immissioni rumorose provocate dal battimento di lamiere, dall'utilizzo di mole smeriglio flessibili e del tornio disponendo, in casi di prosecuzione delle attività sopra menzionate, lo spostamento del tornio dal locale ove si trova .. nonché l'utilizzo delle mole smeriglio flessibili in un erigendo capannone chiuso verso il confine dei ricorrenti, secondo le indicazioni prospettate dal c.t.u....”

Chiedevano, previa declaratoria della intollerabilità e di pericolosità per la salute di tali immissioni, la cessazione dell'attività svolta dal Menni, in subordine il suo svolgimento nel rispetto dei limiti posti dal sindaco di Vignate con l'ordinanza 10.11.1995 e con le modalità ed i limiti posti dal G. D. con l'ordinanza in data 11.7.1996, oltre al risarcimento dei danni.

Si costituiva il sig. Menni Luigi assumendo di aver ottemperato alle prescrizioni del sindaco di Vignate, e del giudice delegato nel procedimento ex art. 700 c.p.c., negando di svolgere attività rumorose o nocive alla salute, contestando in fatto e diritto le argomentazioni degli attori, chiedendo il rigetto della domanda.

Alla prima udienza di trattazione compariva personalmente il solo sig. Menni.

colpisce i adano est.

Alla successiva udienza per i provvedimenti di cui all'art. 184 c.p.c. veniva ammessa c.t.u. ed, all'udienza fissata per il giuramento il procuratore degli attori, senza opposizione da parte del procuratore del convenuto, dichiarava di rinunciare alla c.t.u. intendendo avvalersi di quella espletata nel giudizio cautelare.

Respinta la richiesta di prove orali, la causa, rinviata per la precisazione delle conclusioni, passava in decisione".

colpa - danno est.

Il Tribunale, rilevato che dalla c.t.u., accettata dalle parti, risultava che alcune lavorazioni svolte dal Menni all'aperto (battimento di lamiera, utilizzo di mole smeriglio flessibili) provocavano una rumorosità superiore a 3 db oltre il rumore di fondo presso le abitazioni di Flaminio Menni e Carmen Palladini, che Luigi Menni non aveva ottemperato all'ordinanza del giudice civile emessa in data 11.7.96 che gli imponeva di spostare il tornio dal locale ove si trovava e di utilizzare la mola smeriglio in un erigendo capannone chiuso, rilevato che il capannone non era stato edificato, rilevato che le altre lavorazioni non sono da considerare intollerabili, vietava a Luigi Menni di svolgere l'attività di riparazione automezzi agricoli ed industriali e di carpenteria metallica all'interno dell'officina fino a quando non risulteranno adottati gli accorgimenti tecnici individuati dal c.t.u. e recepiti dall'ordinanza 11.7.96.

Accoglieva la domanda risarcitoria nei confronti di Flaminio Menni e Carmen Palladini, perché le immissioni rumorose erano state accertate solo nei confronti degli stessi e liquidava il correlato danno esistenziale, consistente nell'alterazione delle normali attività

dell'individuo quali il riposo, il relax, l'attività lavorativa domiciliare, in via equitativa nella somma di lire 15.000.000 ciascuno già rivalutata e comprensiva degli interessi legali. Respingeva le altre voci di danno perché rimaste sfornite di prova. Condannava il convenuto a pagare le spese processuali sostenute da Flaminio Menni e Carmen Palladini e le dichiarava compensate interamente tra le altre parti. Avverso codesta decisione proponeva tempestivo e rituale appello, con citazione notificata in data 7.1.2000, Luigi Menni affidando le sorti del gravame ai seguenti motivi: 1) il Giudice di primo grado non ha valutato i documenti prodotti dal convenuto ed in particolare i documenti nn. 9 e 11, depositati nel termine assegnato del 14.1.1999, dai quali risulta che lo stesso P. M. ha revocato il proprio errato provvedimento di sequestro, in quanto era risultato a seguito dell'escussione del c.t.u. ing. Nicoloso, che Luigi Menni aveva spostato il tornio trasportandolo nel locale posto sotto la propria abitazione, distante diverse decine di metri dal primo locale, ove prima era stato collocato, confinante con l'abitazione della Palladini. Di tal che il Menni aveva adempiuto il provvedimento cautelare. Al momento del dissequestro i Carabinieri avevano rilevato che non vi era alcun tornio nel locale attiguo l'abitazione della Palladini. Quanto all'utilizzo della mola smeriglio ed ai conseguenti rumori, il primo Giudice ha omesso di valutare gli elementi di prova forniti dal convenuto e precisamente il verbale dei VV UU di Vignate del 19.3.1997 (doc. 4 fascicolo primo grado), da cui risulta che l'apparecchiatura usata dal Menni, su un autoveicolo di sua proprietà

per cambiare le pastiglie dei freni, era un apparecchio hobbistico e non professionale, utilizzata al di fuori dell'attività professionale da lui esercitata, nell'ambito della normale vita di tutti i giorni. La produzione della documentazione dopo la scadenza dei termini per l'articolazione delle prove testimoniali di fatto ha impedito al convenuto in primo grado di adeguatamente fornire prova completa della circostanza. Anche dai documenti 7 e 8 prodotti in primo grado e non tenuti in alcun conto dal primo Giudice risulta che i VV UU, intervenuti a sorpresa, in oltre dieci occasioni, non hanno riscontrato lo svolgimento di attività rumorose all'esterno dell'officina del Menni verificando che lo stesso svolgeva attività solo al chiuso e non rumorose.

2) La sentenza è viziata da manifesta illogicità, poiché il primo Giudice nel richiamare la perizia svolta in sede cautelare (cfr. pag. 6), è incorso in un incomprensibile errore di valutazione, dato che il perito aveva accertato che solo alcune lavorazioni che si svolgono all'aperto (battimento di lamiera, utilizzo di mole smeriglio flessibili e simili) provocano rumorosità eccedenti i limiti del DPCM e che l'esecuzione all'aperto poteva essere consentita previa costruzione di idonee barriere, mentre le lavorazioni eseguite all'interno dell'officina, anche con portone aperto, non comportano immissioni eccedenti i limiti consentiti. Da ciò il primo Giudice ha affermato e vietato a Luigi Menni "di svolgere la propria attività di riparazione di automezzi agricoli ed industriali e di carpenteria metallica all'interno dell'officina". Anche il Giudice del provvedimento cautelare,



deputato ad hoc est.




attenendosi alle risultanze della c.t.u. aveva vietato l'attività se eseguita all'esterno e limitatamente ai lavori rumorosi indicati specificatamente dal c.t.u. e non aveva pronunciato l'inibitoria per l'esercizio dell'attività all'interno dell'officina. La sentenza è quindi viziata da illogicità della motivazione, difetto di motivazione, errore sul fatto.

3) La liquidazione del danno esistenziale è infondata, poiché non vi è alcuna prova che il Menni ha svolto alcuna delle attività lamentate dagli attori. Il fatto di non aver eccepito nulla circa il provvedimento emesso nella fase cautelare non comporta ammissione alcuna, poiché Luigi Menni nulla aveva da eccepire, in quanto il provvedimento non importava alcun mutamento della propria attività. Gli attori non hanno fornito alcuna prova che il Menni in precedenza avesse svolto attività rumorose. Nessuna prova è stata fornita in ordine alla "presumibile durata" di immissioni rumorose. Nessuna prova né alcuna motivazione espressa è stata fornita circa l'incidenza sull'equilibrio psico-fisico degli attori.

4) Alcune delle attività lamentate dagli attori quali le verniciature e le immissioni di fumi conseguenti all'uso della fucina risulta dalla c.t.u. che non erano state di fatto svolte dal Menni. La compensazione delle spese nei confronti degli attori che peraltro non si erano presentati all'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. è ingiusta, perché i predetti elementi avrebbe dovuto comportare la loro condanna al pagamento delle spesa processuali oltre all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 96 c.p.c..



col per... ad... art.



L'appellante chiedeva la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata indicando i motivi.

In via istruttoria, chiedeva l'ammissione per interrogatorio formale e per testi volti a provare l'attività lavorativa in concreto svolta.

Costituitosi il contraddittorio gli appellati, in comparsa di risposta, si opponevano al gravame perchè infondato in fatto e in diritto. Chiedevano il rigetto dell'istanza dell'appellato presentata nel frattempo ai sensi dell'art. 351 c.p.c..

Con appello incidentale chiedevano che l'inibizione dell'attività a Luigi Menni venisse disposta "fino a quando non risulteranno essere stati adottati tutti gli accorgimenti tecnici individuati dal c.t.u. ing. Nicoloso nella perizia depositata nel procedimento ex art. 700 c.p.c. e recepiti nell'ordinanza del G. D. dr.ssa Gorra emessa in data 11.7.1996 e giudicati idonei ad abbattere le immissioni fino a livelli tollerabili". In subordine, che venisse imposto un termine all'appellante per adottare detti accorgimenti tecnici per ricondurre le immissione entro i limiti di normale tollerabilità.

Chiedevano anche che il risarcimento del danno conseguente all'immissioni venisse riconosciuto a Rosanna Palladini moglie convivente di Flaminio Menni nella misura di lire 15.000.000. Spese rifuse.

Si opponevano all'istanze istruttorie proposte dall'appellante ed occorrendo, chiedevano l'ammissione della prova per interrogatorio formale e per testi sui propri capitoli di prova.



pre-adesso est.



Precisate le conclusioni come trascritte in epigrafe, la causa veniva trattenuta dal Collegio in deliberazione nel rispetto dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Motivi della decisione

L'appello è infondato e deve essere respinto.

Invero, l'attività svolta da Luigi Menni, come rettamente affermato in "prime cure", è attività rumorosa poiché risulta dalla c.t.u. espletata nel procedimento cautelare, accettata dalle parti, che consiste nella "riparazione di motori, telai e carrozzaria di macchine operatrici agricole, di rimorchi agricoli ed affini", che comporta l'utilizzo di macchine utensili reperite all'interno dell'officina: sega a nastro, compressore d'aria, tornio, mola smeriglio, mola flessibile, saldatrice a filo, idropulitrice ad acqua, cannello di fiamma ossidrica con bombole, martelli e mazze, il cui utilizzo comporta, di per sé, l'emissione e la propagazione di suoni ed anche se non costantemente, vengono recepiti negli edifici circostanti.

Sia all'interno dell'officina che nei piazzali sono state trovate dal c.t.u. macchine operatrici (cfr. c.t.u. punto 2.5). I rilievi fonometrici effettuati dal c.t.u., con apparecchiatura idonea per una valutazione più sofisticata della rumorosità, hanno comportato l'accertamento di un rumore superiore ai 3db oltre il rumore di fondo sia nella condizione di finestre aperte che di finestre chiuse presso le abitazioni di Flaminio Menni e di Carmen Palladini allorchè vengono svolte all'aperto smerigliature con mole flessibili, battimento di



Calcolo fatto, secondo est.




lamiere e comunque, allorchè vengono utilizzate le macchine sopra elencate (cfr. c.t.u. pag. 5 punto 4.1 e 4.2).

Ora, la giurisprudenza costante, anche di questa sezione della Corte, ha fissato il limite di 3 db di tollerabilità di incremento del rumore, parametro adottato dal primo Giudice che va condiviso, nel caso concreto, anche se non è possibile conoscere con certezza la durata delle singole componenti del rumore in relazione ai diversi tipi di lavorazione (riparazione meccanica sul motore, intervento sul telaio, riparazione della carrozzeria del veicolo) ed il numero dei giorni durante i quali avvengono le lavorazioni nell'immobile di Luigi Menni, in quanto la proprietà di quest'ultimo risulta inserita tra edifici (ex cascine) destinati ad abitazione e "per lo più ristrutturati di recente (ved. rilievo allegato alla c.t.u. e punto 2.11 della c.t.u.), per cui non è accettabile una rumorosità superiore al limite di 3 db in relazione alle normali esigenze abitative dei proprietari confinanti.

Quanto alla censura dell'appellante che il primo Giudice ha vietato le lavorazioni all'interno dell'officina mentre il c.t.u. avrebbe fatto riferimento allo svolgimento delle attività rumorose all'esterno, si osserva che è infondata, poiché il c.t.u. ha valutato l'attività di Luigi Menni nel suo insieme concludendo che "l'attività di base ... provoca il superamento di 3 db di rumore di fondo", che alcune lavorazioni "si svolgono necessariamente all'aperto e provocano rumorosità eccedente i limiti del D.P.C.M. e, ancor più, i limiti della normale tollerabilità (3 db oltre il fondo) presso Menni Flaminio e Palladini Carmen", sicchè, esattamente, in "prime cure" è stato inibito a Luigi



colloquio - sul caso





Menni di svolgere l'attività di riparazione di automezzi agricoli ed industriali di carpenteria metallica "fino a quando non risulteranno adottati gli accorgimento tecnici individuati dal c.t.u. nella perizia depositata nel procedimento ex art. 700 c.p.c., così come recepiti nell'ordinanza del G.D. in data 11.7.1996, idonei ad evitare la situazione pregiudizievole e a ricondurre le immissioni a livelli di tollerabilità". Tali rimedi, indicati puntualmente dal c.t.u., consistono nella formazione di un capannone chiuso verso il confine con i ricorrenti laddove ora esiste una "tettoia grande aperta su due lati, nell'isolamento acustico della parete verso il confine nonché del tetto, che dovrà essere sostituito o rinforzato dal punto di vista acustico, nell'illuminazione dal lato del confine con pannelli di vetro cemento (mattonella doppia) e nella ventilazione naturale limitata alla falda del tetto rivolta verso la proprietà di Luigi Menni (ved. c.t.u. pagg. 9 e 10 punto 8.3).

Avuto riguardo alla mancanza di prova che avrebbe dovuto essere fornita dagli attori sull'effettivo svolgimento dell'attività rumorosa da parte di Luigi Menni e sulla durata della stessa di cui è doglianza, si osserva che sia nell'istanza di sospensione che nel ricorso depositato il 31.1.200, ai sensi dell'art. 351 c.p.c., l'appellante ha ammesso di svolgere, quotidianamente, l'attività di carpenteria specificata dal c.t.u. precisando nel motivare l'istanza che trattasi di "occupazione con la quale provvede agli essenziali bisogni alimentari propri e della propria famiglia" (ved. atto d'appello pag. 17 righe da 10 a 15 e ricorso pag. 2 righe da 19 a 23); di guisa è inconsistente il




Ulpiano, Adone att.



terzo motivo d'appello in punto mancata prova dello svolgimento dell'attività e della durata della stessa sia perché ammesso dallo stesso appellante sia perché in caso contrario sarebbe illogico pagare un dipendente (ved. doc. n. 1 fascicolo convenuto) per non essere cooperati nello svolgimento di una attività lavorativa.

Da ultimo si osserva che è altresì infondata l'asserita mancanza di prova circa l'incidenza delle emissioni sull'equilibrio psicofisico degli attori, poiché l'inquinamento acustico intollerabile, comporta, di per sé, come affermato dal primo Giudice, un danno esistenziale che anche se non provoca l'insorgere di una malattia, tuttavia "causa un'alterazione del benessere psicofisico, dei normali ritmi di vita che si riflettono sulla tranquillità personale del soggetto danneggiato, alterando le normali attività quotidiane e provocando uno stato di malessere psichico diffuso che, pur non sfociando in una vera e propria malattia, provoca, tuttavia ansia, irritazione, difficoltà a far fronte alle normali occupazioni, depressione ecc..." Quindi, il risarcimento del danno, conseguente all'ingiustizia del fatto dannoso ed alla violazione di quei diritti assoluti o primari che sono tutelati "erga omnes" dall'ordinamento giuridico, compete a chiunque subisce un turbamento della psiche che ostacola l'esplicazione del complesso delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui vive: domestico, di lavoro, ricreativo.

Val bene precisare che la compensazione delle spese processuali in relazione agli attori diversi da Flaminio Menni e Camen Palladini di



deputato - udato 1985



cui si duole Luigi Menni, deve essere respinta perché la motivazione della ricorrenza di "giusti motivi" è sufficiente.

Quanto all'appello incidentale, si osserva che va accolta la domanda di risarcimento dei danni richiesto da Rosanna Palladini, moglie convivente di Flaminio Menni, stante l'accertamento delle immissioni nell'abitazione di quest'ultimo. Tale danno va liquidato, in via equitativa, in lire 15.000.000, già rivalutata e comprensiva degli interessi legali alla data della sentenza di primo grado.

Conferma nel resto la sentenza impugnata.

L'appellante Luigi Menni, stante la soccombenza, va condannato al pagamento delle spese giudiziali sostenute da Flaminio Menni, Rosanna Palladini e Carmen Palladini, che si liquidano in complessive lire 13.544.200, di cui lire 2.320.200 per diritti e lire 10.350.000 per onorario.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le altre parti.

P.T.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, respinge l'appello proposto da Luigi Menni avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Milano G.U. in data 1.10.1999.

Accoglie l'appello incidentale proposto da Rosanna Palladini e condanna Luigi Menni a pagare alla stessa la somma di lire 15.000.000.

Condanna Luigi Menni al pagamento delle spese giudiziali sostenute dagli appellati-appellanti incidentali Flaminio Menni Carmen Palladini e Rosanna Palladini.

Dichiara di compensare le spese giudiziali del grado integralmente fra le altre parti.

Conferma nel resto integralmente la sentenza impugnata.


Così deciso oggi 19.9.2001 in Milano.

Il Consigliere estensore

Calpina edno est.

Il Presidente

Roberto Abbinio



CORTE D'APPELLO DI MILANO
DEPOSITARIO TRIBUNALE
OGGI - 9 OTT. 2001
Il Funzionario di Cancelleria
[Signature]

INTE-UFF. MI
SEZ. STACC. ATTI GIUDIZ.
REGISTRATO IL 18.11.01
N. 046482 SERIE: 4A
PRELUD. PGRINATO
DI LIRE: 558.000
CINQUECENTOCINQUANTOTTO
MILA
AL CONCESSIONARIO PER LA
RISCOSSIONE
MOD. P. n. n. 11354

4561 l. Bollo
1091 l. Reg.
1091 l. Reg.
9641 Trib. Sped.

L. 100 000
L. 450 000
L. 8 000
TOTALE = 558 000

041554

[Signature]
Dott. G. FERRARI
16.11.01

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

La presente copia è composta da n. 20 fogli e si rilascia a richiesta del Sig. Luigi To

COCETTI X APPELLATI

Milano, _____

- 6 DIC. 2004



IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE n. 2
Dot.ssa Carmela Fanfano

[Handwritten signature]

